

BATTERIE AUTO

Codice articolo	Codice articolo precedente	Sigla identificativa	Capacità Ah	A EN	Dimensioni LxPxH (mm)	Polarità	Tipo di terminale	Fissaggio alla base	n° batterie per 1 Strato	PREZZO IVA esclusa*	Trasporto
Start&Stop AGM											
7906362		VR680	60	680	242x175x190	(0) DX	1	B13	19	198,00	3,50
7905520		VR760	70	760	278x175x190	(0) DX	1	B13	16	220,00	3,50
7905521		VR800	80	800	315x175x190	(0) DX	1	B13	12	263,00	3,50
7906204		VR850	95	850	353x175x190	(0) DX	1	B13	12	286,00	3,50
7906363		VR950	105	950	394x175x190	(0) DX	1	B13	12	337,00	3,50
Start&Stop AFB											
7906695		TR600	60	600	242x175x190	(0) DX	1	B13	19	164,00	3,50
7906696		TR720	70	720	278x175x190	(0) DX	1	B13	16	198,00	3,50
7905525		TR740	80	740	315x175x190	(0) DX	1	B13	12	227,00	3,50
VORTEK (wet and charged)											
7905526	L0 44	7904775	44	390	175x175x190	(0) DX	1	B13	24	78,00	3,50
7905527	L1B 46	7903519	46	450	207x175x175	(0) DX	1	B13	20	86,00	3,50
7905528	L1 55	7903520	55	480	207x175x190	(0) DX	1	B13	20	103,00	3,50
7905529	L2B 60	7903521	60	600	242x175x175	(0) DX	1	B13	19	122,00	3,50
7905530	L2 65	7903522	65	570	242x175x190	(0) DX	1	B13	19	117,00	3,50
7905531	L3B 71	7903523	71	680	278x175x175	(0) DX	1	B13	16	153,00	3,50
7905532	L3 80	7903524	80	680	278x175x190	(0) DX	1	B13	16	157,00	3,50
7905533	L4B 85		85	760	315x175x175	(0) DX	1	B13	12	175,00	3,50
7905534	L5 100	7903525	100	800	353x175x190	(0) DX	1	B13	12	198,00	3,50
KOMFORT (wet and charged)											
7905535	B19J 35	7904928	35	300	187x127x220	(0) DX	3	B00	25	84,00	3,50
7905536	B19JX 35	7904929	35	300	187x127x220	(1) SX	3	B00	25	84,00	3,50
7905537	B19JAK 35	7905067	35	300	187x127x220	(0) DX	3	B01	25	84,00	3,50
7905538	L1 44	7904776	44	360	207x175x190	(0) DX	1	B13	20	78,00	3,50
7905539	L1B 44	7903530	44	420	207x175x175	(0) DX	1	B13	20	84,00	3,50
7905540	E2 45	7904930	45	330	218x133x223	(0) DX	1	B00	25	101,00	3,50
7905541	E2X 45	7904931	45	330	218x133x223	(1) SX	1	B00	25	101,00	3,50
7905542	B24J 45	7904932	45	360	237x128x225	(0) DX	3	B00	24	101,00	3,50
7905543	B24JX 45	7904933	45	360	237x128x225	(1) SX	3	B00	24	101,00	3,50
7905544	L1 50		50	420	207x175x190	(0) DX	1	B13	20	95,00	3,50
7905545	L2 55	7903533	55	480	242x175x190	(0) DX	1	B13	19	107,00	3,50
7905546	L2 60	7903534	60	510	242x175x190	(0) DX	1	B13	19	108,00	3,50
7905547	L2X 60	7903535	60	510	242x175x190	(1) SX	1	B13	19	109,00	3,50
7905548	L3X 70	7903537	70	600	278x175x190	(1) SX	1	B13	16	136,00	3,50
7905549	L3 74	7903538	74	640	278x175x190	(0) DX	1	B13	16	146,00	3,50
7905550	D26 75		75	640	259x178x221	(0) DX	1	B01 (Int.)	18	170,00	3,50
7905551	D26X 75		75	640	259x178x221	(1) SX	1	B01 (Int.)	18	170,00	3,50
7905552	L4 95	7905008	95	850	315x175x190	(0) DX	1	B13	12	181,00	3,50
7905553	L4X 95	7905009	95	850	315x175x190	(1) SX	1	B13	12	181,00	3,50
7905554	L5 90	7903540	90	760	353x175x190	(0) DX	1	B13	12	186,00	3,50
7905555	D31 95		95	760	305x178x221	(0) DX	1	B01 (Int.)	15	178,00	3,50
7905556	D31X 95		95	760	305x178x221	(1) SX	1	B01 (Int.)	15	178,00	3,50
7905557	L6 110		110	950	394x175x190	(0) DX	1	B13	12	216,00	3,50

BATTERIE CAMION

Codice articolo	Codice articolo precedente	Sigla identificativa	Capacità Ah	A EN	Dimensioni LxPxH (mm)	Polarità	Tipo di terminale	Fissaggio alla base	n° batterie per 1 Strato	PREZZO IVA esclusa*	Trasporto
TRUCK-TOR Heavy Duty (wet)											
7905561	A 120	7903541	120	850	513x189x223	(3) SX	1	B01 (Int.)	8	228,00	4,00
7905562	MC12 120	7903542	120	850	510x175x228	(4) DX	1	B03	8	228,00	4,00
7905563	A 140	7903543	140	950	513x189x223	(3) SX	1	B01 (Int.)	8	240,00	4,00
7905564	B 160	7903544	160	1050	513x223x223	(3) SX	1	B00	6	282,00	4,00
7905565	MC15 160	7903545	160	1050	510x218x228	(4) DX	1	B03	6	282,00	4,00
7905566	B 180	7903546	180	1100	513x223x223	(3) SX	1	B00	6	320,00	4,00
7905567	MC15 185	7903547	185	1200	510x218x228	(4) DX	1	B03	6	320,00	4,00
7905568	CX 200	7903549	200	1150	518x273x242	(3) SX	1	B00	4	428,00	4,00
TRUCK-TOR Starter (wet)											
7905569	G28 100	7903548	100	720	328x175x215	(0) DX	1	B03	14	175,00	4,00
7905570	G28X 100	7903550	100	720	328x175x215	(1) SX	1	B01	14	175,00	4,00
7905571	CB 110	7903551	110	850	349x175x239	(0) DX	1	B00	12	213,00	4,00
7905572	CB 110 B01		110	850	349x175x239	(0) DX	1	B01	12	213,00	4,00
7905573	CH 125	7903552	125	760	349x175x290	(0) DX	1	B00	12	320,00	4,00

(*) ESCLUSI contributo art.13, comma 6 del D.Lgs 188/2008 ed Addizionale Piombo

Documento confidenziale e riservato, vietata ogni riproduzione e diffusione non autorizzata

Listino
dicembre
2021

AKUMA®
B A T T E R I E

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI DELLA SOCIETÀ FIAMM Energy Technology S.p.A.

ART. 1 - DEFINIZIONI

I seguenti termini, indicati nel testo con la lettera maiuscola, hanno il significato di seguito specificato:

Ciente: indica la società o l'ente giuridico che acquista i Prodotti e/o i Servizi di FET e sottoscrive le Condizioni Generali e che dichiara di non essere un consumatore ai sensi di legge.

Condizioni Generali: indica le presenti condizioni generali di fornitura di Prodotti e Servizi di FET.

Conferma: indica la comunicazione scritta con cui FET riferisce al Ciente la sua accettazione dell'Ordine.

FET: indica la società FIAMM Energy Technology S.p.A.

Ordine: indica la proposta contrattuale di acquisto dei Prodotti e/o dei Servizi formulata dal Ciente e sottoposta all'accettazione di FET.

Parte: indica il Ciente ovvero FET oppure, ove declinato al plurale, entrambi congiuntamente.

Prodotti: indica le batterie e gli accumulatori industriali e/o le batterie per l'avviamento di veicoli indicate nell'Ordine, vendute da FET.

Servizi: indica le attività aggiuntive ed opzionali di installazione e collaudo dei Prodotti che, a richiesta, FET presta al Ciente sui Prodotti venduti a quest'ultimo.

ART. 2 - EFFICACIA DELLE CONDIZIONI GENERALI

2.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano ogni futura fornitura di Prodotti e di Servizi da FET al Ciente. Pertanto, per effetto della loro sottoscrizione, ogni futura fornitura di Prodotti e di Servizi stipulata tra FET ed il Ciente ai sensi del successivo art. 3) si intenderà automaticamente disciplinata dalle Condizioni Generali, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.

2.2. Salvo diversi accordi tra le Parti, il Ciente dà atto che ciascun suo Ordine, e la relativa Conferma di FET, costituiscono un contratto separato, distinto e legalmente indipendente dagli altri.

2.3. In caso di discordanza tra le disposizioni dei diversi documenti contrattuali, le disposizioni contenute nella Conferma di FET (ovvero in altro documento scritto emesso da FET in riscontro all'Ordine del Ciente) e nelle Condizioni Generali prevalgono su quelle contenute nell'Ordine del Ciente e le disposizioni contenute nella Conferma di FET (ovvero in altro documento scritto emesso da FET in riscontro all'Ordine del Ciente) prevalgono su quelle delle Condizioni Generali. Eventuali accordi verbali o dichiarazioni rese da distributori, agenti e/o impiegati di FET relativamente a qualsiasi aspetto e modalità della fornitura dei Prodotti e dei Servizi non saranno vincolanti per FET, a meno che non siano confermati per iscritto da quest'ultima.

2.4. Fermo e impegnato quanto previsto al precedente paragrafo 2.3., qualsiasi modifica alle Condizioni Generali sarà valida ed efficace solo se effettuata per iscritto e sottoscritta da ciascuna Parte. L'eventuale tolleranza di FET di comportamenti, anche ripetuti e/o continuati, posti in essere dal Ciente in violazione alle Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e le pattuizioni qui previste e non potrà essere intesa come tacita accettazione dell'inadempimento e/o come modifica delle Condizioni Generali per "comportamento condoncibile".

2.5. Qualora una o più disposizioni delle Condizioni Generali dovessero risultare viziose da invalidità, illiceità, inefficacia o inapplicabilità, esse si considereranno come non apposte, senza pregiudizio alcuno per le altre disposizioni della Condizioni Generali, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che dalle circostanze del caso concreto non risulti che in assenza di tali disposizioni le Parti non avrebbero stipulato alcun accordo. Ove possibile le Parti si impegnano a sostituire le disposizioni risultate viziose con disposizioni valide, efficaci, lecite e/o applicabili ai sensi di legge, il più possibile conformi ai loro intenti originari.

2.6. Eventuali clausole e/o previsioni apposte dal Ciente nel suo Ordine e/o nella sua corrispondenza con FET, che siano contrarie o comunque aggiuntive rispetto alle Condizioni Generali, saranno invalide e inefficaci nei confronti di FET, se non espressamente richiamate ed accettate per iscritto da quest'ultima. In nessun caso le condizioni generali di acquisto del Ciente, anche ove contenute o richiamate nell'Ordine o in qualsiasi altro documento del Ciente destinato a FET, saranno vincolanti per quest'ultimo, neppure per effetto di tacito assenso, a meno che FET non dichiarasse espressamente e per iscritto di accettarle.

ART. 3 - CONCLUSIONE DELLA SINGOLA FORNITURA: ORDINE DI ACQUISTO E CONFERMA

3.1. L'Ordine di acquisto del Ciente potrà essere trasmesso a FET in qualsiasi modo (a titolo esemplificativo: a mezzo e-mail, telex, fax, tramite agenti). Nel proprio Ordine il Ciente dovrà comunque indicare chiaramente i Prodotti e i Servizi che intende acquistare, specificando il numero/codice identificativo, la quantità e i termini richiesti per la consegna/esecuzione.

3.2. Una volta ricevuto l'Ordine del Ciente FET sarà libera di accettarlo o di rifiutarlo, in tutto od in parte, a proprio insindacabile giudizio. In caso di accettazione FET trasmetterà al Ciente la propria Conferma; in difetto di tale Conferma entro 7 (sette) giorni dalla ricezione dell'Ordine, lo stesso si intenderà accettato. In caso di accettazione parziale dell'Ordine la fornitura si intenderà conclusa solo con riferimento alla parte di Ordine accettata da FET che, pertanto, non sarà tenuta a dare esecuzione alla parte d'Ordine non confermata.

3.3. A seguito dell'accettazione (totale o parziale) di FET ai sensi del paragrafo precedente, l'Ordine non potrà più essere annullato dal Ciente senza il consenso scritto di FET. A seguito dell'accettazione FET avrà facoltà di sospendere l'esecuzione della fornitura qualora: (i) le condizioni patrimoniali del Ciente si modificano sostanzialmente e/o il Ciente si trovi in situazioni potenzialmente pregiudizievoli quali ad esempio: assoggettamento a protesti, revoca dell'autorizzazione all'emissione di assegni, accensione di pegni o ipoteche, assoggettamento a procedure esecutive, assoggettamento a procedure di insolvenza (anche extragiudiziali), messa in liquidazione; (ii) il Ciente sia in ritardo nel pagamento di qualsiasi somma, a qualsiasi titolo dovuta, a FET o sia inadempiente ad altre obbligazioni dovute a FET.

3.4. Qualora FET desideri avvalersi della facoltà di sospensione dell'esecuzione di cui al paragrafo precedente dovrà dare tempestiva comunicazione al Ciente e potrà subordinare la propria esecuzione della fornitura al rilascio di idonee garanzie. Ove il Ciente non ottemperi a tale richiesta e/o ove le cause di sospensione adottate da FET perdurino per oltre 30 (trenta) giorni, FET impiegherà ogni altro diritto e rimedio di legge - avrà facoltà di risolvere la relativa fornitura senza essere tenuta alla corresponsione di alcuna indennità e/o risarcimento al Ciente.

3.5. Qualora FET sottoponga al Ciente un'offerta commerciale inerente i Prodotti e/o i Servizi, essa non sarà da intendersi come proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile Italiano; pertanto, ove il Ciente intenda fruire di tale offerta, dovrà formulare un Ordine di acquisto sottoposto alla successiva Conferma di FET, ai sensi dei precedenti paragrafi 3.1 e 3.2.

ART. 4 - PREZZI E PAGAMENTI

4.1. Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, i prezzi corrispettivi dei Prodotti saranno quelli indicati nei listini di FET in vigore al momento dell'accettazione dell'Ordine e si intenderanno per singolo Prodotto, compreso l'imballaggio, al netto di imposte, contributi, oneri doganali e fiscali, resa franco fabbrica (EXW - INCOTERMS ICC 2010). I prezzi indicati nei listini non sono comunque vincolanti per FET, che si riserva la facoltà di variarli in qualsiasi momento, anche in base alla variazione dei costi di produzione e delle materie prime. I prezzi corrispettivi dei Servizi, invece, saranno comunicati da FET al momento della relativa richiesta del Ciente.

4.2. Il pagamento del prezzo corrispettivo della fornitura dovrà essere effettuato dal Ciente secondo le modalità e le tempistiche concordate tra le Parti. I pagamenti effettuati tramite banche, uffici postali, finanziarie ovvero tramite assegni, vaglia, bonifici, ricevute bancarie sono sempre accettati "salvo buon fine" e costituiscono pagamento solo ad effetto incasso avvenuto. Eventuali spese o commissioni dovute in relazione al pagamento (ad esempio: tratte, ricevute bancarie, contrassegni ecc.) saranno a carico del Ciente.

4.3. In caso di ritardo nei pagamenti, FET, impiegherà i diversi ed ulteriori rimedi di legge, avrà diritto di chiedere al Ciente il pagamento degli interessi moratori nella misura di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (e successive modifiche e/o integrazioni dello stesso), salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

4.4. Il pagamento del prezzo (o delle rate di prezzo), così come il pagamento di ogni diversa somma dovuta dal Ciente a FET, non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo, neppure in caso di ritardo nella fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi ovvero in caso di vizi, e/o difformità dei Prodotti stessi.

4.5. Le Parti convengono che il Ciente acquisti la proprietà dei Prodotti solo con l'integrale pagamento del loro prezzo corrispettivo; nel caso di forniture per cui le Parti non hanno specificato il prezzo dei singoli Prodotti, avendo previsto un prezzo corrispettivo globale, il trasferimento della proprietà di tutti tali Prodotti avverrà solo dopo l'integrale pagamento del prezzo globale.

ART. 5 - CONSEGNA

5.1. Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, la consegna dei Prodotti ed il trasferimento da FET al Ciente di ogni relativo rischio, costo, onere e responsabilità avverrà Franco Fabbrica (EXW - INCOTERMS ICC 2010).

Ove pattuito tra le Parti, FET si occuperà della spedizione dei Prodotti, alle condizioni e secondo le modalità pattuite tra le Parti medesime. In base alle proprie esigenze organizzative FET si riserva la facoltà di effettuare consegne ripartite e/o frazionate.

5.2. I termini di consegna dei Prodotti e/o dei Servizi saranno indicati nella Conferma (ovvero in altro documento scritto emesso da FET in riscontro all'Ordine del Ciente). Qualora FET preveda successivamente di non essere in grado di rispettarli dovrà avvisare tempestivamente il Ciente, indicando i nuovi termini di consegna previsti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 del Codice Civile Italiano tutti i termini indicati nel presente paragrafo 5.2. sono da intendersi come non essenziali.

5.3. In caso di ritardo nella consegna dei Prodotti e/o dei Servizi rispetto ai termini di cui al paragrafo precedente, il Ciente potrà richiedere a FET il risarcimento del danno patito, entro il limite massimo del 3% (tre per cento) del prezzo corrispettivo dei Prodotti/Servizi resi in ritardo.

5.4. In nessun caso FET sarà responsabile per il ritardo nella consegna dei Prodotti e/o dei Servizi ove questo sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad atti od omissioni del Ciente. Analogamente FET non sarà responsabile per i ritardi di consegna conseguenti alla condotta dei suoi fornitori, qualora costoro, per qualsiasi ragione, non effettuino, modifichino o ritardino le forniture commissionate da FET stessa.

5.5. Salvi i limiti inderogabili di legge, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile Italiano i rimedi e gli importi risarcitori specificati al precedente paragrafo 5.3. hanno carattere esaustivo ed assorbente ed escludono per il Ciente qualsivoglia ulteriore rimedio e risarcimento derivante o comunque correlato -direttamente o indirettamente- alla ritardata consegna dei Prodotti e/o dei Servizi da parte di FET.

ART. 6 - GARANZIA

6.1. Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, i Prodotti sono garantiti dall'assenza di vizi per 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla consegna dei Prodotti stessi ai sensi del precedente art. 5). Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero, tipologia e/o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati a FET mediante raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza dal relativo diritto di garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data di ricezione dei Prodotti medesimi da parte del Ciente. Eventuali reclami relativi a vizi non individuabili mediante un diligente controllo al momento della ricezione (vizi occulti) dovranno essere notificati a FET mediante raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza dal relativo diritto di garanzia, entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta degli stessi e, comunque, non oltre il termine di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla consegna ai sensi del precedente art. 5).

6.1.bis. Nel caso di fornitura di Servizi, la garanzia sui relativi Prodotti installati e collaudati da FET è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di completamento del collaudo. In tal caso, eventuali reclami per vizi e/o difformità dei Prodotti dovranno essere notificati a FET mediante raccomandata A/R o PEC, a pena di decadenza dal relativo diritto di garanzia, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scoperta degli stessi e, comunque, non oltre il termine di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di completamento del collaudo.

6.2. FET si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio e difformità dei Prodotti che le sia imputabile, verificatosi entro 12 (dodici) mesi dalla consegna ai sensi del precedente art. 5) ovvero entro 24 (ventiquattro) mesi dal completamento del collaudo ai sensi del precedente paragrafo 6.1.bis., purché tali vizi e difformità gli siano stati diligentemente notificati dal Ciente in conformità al precedente paragrafo 6.1. ovvero al precedente paragrafo 6.1.bis. FET potrà scegliere discrezionalmente se riparare o sostituire i Prodotti viziati/difformi. La riparazione ovvero la sostituzione dei Prodotti non comporta alcuna proroga ed estensione della garanzia sui Prodotti sostituiti/riparati, che rimarranno soggetti alla garanzia originaria. I Prodotti sostituiti saranno di proprietà di FET.

6.3. Qualora la denuncia di vizi/difformità risulti infondata, il Ciente dovrà rimborsare a FET tutte le eventuali spese (spese di trasporto, perizie, accertamento ecc.) sostenute per la verifica dei Prodotti asseritamente viziati/difformi.

6.4. Salvi i limiti inderogabili di legge è esclusa ogni responsabilità di FET, sia contrattuale che extracontrattuale, per danni derivanti e/o correlati a vizi e/o difformità dei Prodotti. È altresì esclusa ogni responsabilità di FET, sia contrattuale che extracontrattuale, per i c.d. danni indiretti e/o mediati, quali ad esempio: sospensione o interruzione dell'attività lavorativa o produttiva, mancato guadagno, perdita di chances, perdita di profitto, impossibilità di rispettare i termini di consegna, aumento dei costi di lavorazione. In presenza di vizi e/o difformità dei Prodotti, FET sarà tenuta soltanto alla loro riparazione ovvero sostituzione in garanzia senza alcuna spesa per il Ciente: è espressamente escluso ogni diverso ed ulteriore rimedio e risarcimento compensativo, punitivo e/o di altra natura. Ove il Ciente non acquisti i Prodotti/Servizi come utilizzatore finale, la garanzia prestata da FET sarà comunque limitata a quanto descritto nel presente art. 6) delle Condizioni Generali. Ogni diversa ed ulteriore garanzia eventualmente prevista dalla legge (ivi incluse le norme a tutela dei consumatori) a carico del produttore, del venditore, dell'appaltatore o di qualunque altro intermediario sarà, salvi i limiti inderogabili della legge stessa, esclusivamente a carico del Ciente, che rinuncia, anche ai sensi dell'art.131 del Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 (e successive modifiche ed integrazioni dello stesso), a qualsiasi azione di regresso, manleva o analoghe nei confronti di FET.

6.5. Fermo e impegnato quanto previsto ai paragrafi precedenti è comunque esclusa qualsiasi garanzia qualora: (i) il Ciente faccia ulteriore uso dei Prodotti successivamente alla denuncia di vizi/difformità ai sensi del precedente paragrafo 6.1. ovvero 6.1.bis; (ii) i vizi/difformità siano riconducibili a erronea installazione, negligenza tecnica, inidoneo stoccaggio, manomissione, disasssemblaggio dei Prodotti da parte del Ciente o di terzi e/o alla mancata osservanza da parte del Ciente delle istruzioni contenute nei manuali d'uso e/o impartite da FET circa le corrette modalità di stoccaggio, installazione, uso e/o conservazione dei Prodotti; (iii) i vizi/difformità siano riconducibili ad errori o negligenza durante il trasporto ovvero siano riconducibili alle condizioni ambientali e climatiche a cui i Prodotti sono stati sottoposti a seguito della consegna; (iv) il Ciente abbia eseguito modifiche, riparazioni e/o interventi manutentivi sui Prodotti senza la previa autorizzazione di FET; (v) i vizi/difformità dei Prodotti siano riconducibili a normale deterioramento d'uso (ad esempio: esaurimento della carica).

6.6. Salvo quando diversamente pattuito dalle Parti in relazione alla singola fornitura, FET non riconosce la conformità dei Prodotti a norme e regolamenti -incluse le norme in tema di sicurezza e antirfortunistica- in vigore in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. È inoltre esclusa, salvo diverso accordo tra le Parti, ogni altra garanzia espressa o implicita sui Prodotti, quale ad esempio il buon funzionamento o l'idoneità ad uno scopo specifico.

ART. 7 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

7.1. Fermo e impegnato quanto stabilito ai precedenti articoli 5) e 6) in tema di ritardo nella consegna e in tema di vizi/difformità dei Prodotti e salvi i limiti inderogabili di legge, la responsabilità di FET per l'esecuzione/mancata esecuzione delle Condizioni Generali e/o delle singole forniture, per fatto illecito o per responsabilità oggettiva, non potrà eccedere in nessun caso il 100% (cento per cento) del prezzo corrispettivo complessivo del Prodotto a cui tale responsabilità si ricollega. FET non sarà tenuta a risarcire al Ciente eventuali danni indiretti e/o mediati e, in ogni caso, non indennizzerà il Ciente degli eventuali danni, a qualsiasi titolo dovuti, che quest'ultimo fosse chiamato a risarcire a terzi.

ART. 10 - ESPORTAZIONI

10.1. Il Ciente dichiara e garantisce che, in caso di sua esportazione o riesportazione dei Prodotti, diretta o indiretta, si atterrà scrupolosamente a tutte le pertinenti disposizioni di legge in materia di controllo delle esportazioni.

10.2. Il Ciente dichiara e garantisce che i Prodotti (nonché ogni altro bene derivante dai Prodotti o incorporare gli stessi) non sarà utilizzato, né direttamente né indirettamente, per finalità contrarie alla pace e alla sicurezza internazionale, quali ad esempio: (i) finalità di progettazione, sviluppo, costruzione e/o stoccaggio di armi di distruzione di massa nucleari, chimiche, batteriologiche ovvero per la progettazione e/o la produzione di missili balistici e tattici; (ii) finalità militari e belliche; (iii) finalità di supporto, protezione e appoggio alle attività di cui ai precedenti punti (i) e (ii). Il Ciente, inoltre, garantisce che i Prodotti non saranno venduti, locali, concessi in comodato e/o comunque messi a disposizione di terzi qualora vi sia la consapevolezza o vi sia comunque motivo di ritenere che tali terzi ne disporranno per le finalità contrarie alla pace e alla sicurezza internazionale sopra menzionate.

10.3. In caso di inosservanza da parte del Ciente delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 10.1. e 10.2. FET, impiegherà i diversi ed ulteriori rimedi di legge, avrà facoltà di risolvere la relativa fornitura per inadempimento del Ciente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile Italiano.

ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORI ESCLUSIVAMENTE COMPETENTI

16.1. Le presenti Condizioni Generali e le singole forniture stipulate tra le Parti ai sensi delle Condizioni Generali stesse sono regolate dalla legge italiana, con l'esclusione delle norme di conflitto che potrebbero prevedere l'applicazione di altre leggi. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla compravendita internazionale di beni mobili (CSG).

16.2. Tutte le controversie inerenti o correlate alle Condizioni Generali o inerenti o correlate alle singole forniture stipulate tra le Parti ai sensi delle Condizioni Generali stesse saranno devolute alla competenza del Foro di Vicenza, Italia. Ferma tale attribuzione ed in aggiunta ad essa, la sola FET si riserva la facoltà, quando promotrice di un'azione legale in veste di attrice o ricorrente, di radicare tale azione davanti al Giudice competente presso la sede legale del Ciente.

16.3. I Fori indicati al precedente paragrafo 16.2. sono da intendersi come esclusivi.

AKUMA®
B A T E R I E

Headquarters
FIAMM Energy Technology S.p.A.
Viale Europa, 75
36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy
Tel. +39 0444 709311
Fax +39 0444 709878

info.starter@fiamm.com
www.akumabatterie.com
www.fiamm.com

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento
da parte di Showa Denko Materials Co., Ltd.